



## REGOLAMENTO COMUNALE SULLE COLONIE FELINE E “GATTARI”



La legge 281/91 dispone: “E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati per il tramite dall'Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili

Gli Enti o le Associazioni protezioniste possono, d'intesa con l'ATS (Locale) avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza”.

La legge 189/2004 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate.

Uccisioni di animali – Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. (Art. 544 – Bis C.P.).

Maltrattamento di animali – Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. (Art. 544-ter C.P.).

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a maltrattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Abbandono di animali – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

## **Le Colonie**

- Iter per il riconoscimento;
- Allestimento, cura e modalità di accesso;

### **“I gattari”**

- Iter per il riconoscimento e l'iscrizione nel registro
- Codice di comportamento

## **Articolo 1**

### **Definizione Associazione**

Entità formalmente costituita ed iscritta nella sezione “Tutela degli animali di affezione” del Registro Generale del Volontariato della Regione e Autonoma della Sardegna o in ambiti equiparabili di altra Regione Italiana o Stato dell'Unione Europea.

### **Colonia felina di fatto**

Luogo nel quale abitualmente vivono almeno due gatti ma privo del riconoscimento formale di colonia.

### **Gattaro/a**

Persona che abitualmente, o anche solo saltuariamente provvede a fornire sostentamento a gatti randagi, singoli o aggregati in colonia.

### **Gattaro/a autorizzato/a**

Persona che abitualmente o anche solo saltuariamente provvede a fornire sostentamento a gatti randagi, singoli o aggregati in colonia e, previa domanda, è stata autorizzata allo scopo dal Comune di Iglesias, il quale provvede all'iscrizione nell'apposito registro comunale e rilascia il tesserino di riconoscimento.

### **Registri comunale dei gattari**

Registro del Comune di Iglesias nel quale sono iscritte tutte le persone che hanno fatto richiesta di essere riconosciute come gattare e, a conclusione dell'iter di valutazione della domanda, hanno ottenuto il tesserino identificativo che ne attesta l'iscrizione.

## **REGOLE DELLE COLONIE FELINE**

### **Iter per il riconoscimento**

#### **Articolo 2**

#### **Iter per il riconoscimento delle colonie feline e loro affidamento in gestione**

1. Dove le condizioni oggettive e le norme lo consentano, il Comune di Iglesias riconosce le colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. Il riconoscimento può avvenire su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su domanda specifica da parte di singoli o Associazioni.
3. Se l'iniziativa del riconoscimento è dell'Amministrazione comunale, si procederà ad emettere avviso pubblico informando privati e associazioni ed invitando gli stessi ad avanzare richiesta di affidamento. Nel caso in cui dovessero pervenire più richieste, l'affidamento avverrà al primo richiedente nei confronti del quali non vi siano cause ostative al riconoscimento dello status di "gattaro" o sia già iscritto nell'apposito registro pubblico.
4. I singoli e le Associazioni che intendono richiedere il riconoscimento di una colonia, sono tenuti a presentare domanda, utilizzando l'apposita modulistica, al Comune di Iglesias secondo una delle seguenti modalità:
  - via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.iglesias.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.iglesias.ca.it)

- direttamente a mani o a mezzo raccomandata A/R o a mezzo corriere presso l'Ufficio protocollo del Comune di Iglesias, sito in via Isonzo n. 7 - Comando di Polizia Locale di Iglesias -.
5. La presentazione della domanda di riconoscimento presuppone che i richiedenti accettino interamente il presente documento e si facciano carico, in caso di accoglimento, della gestione della colonia.
  6. L'Amministrazione verifica l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della colonia e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, chiude la procedura con formale atto di riconoscimento a firma del dirigente competente, contenente anche l'affidamento della gestione al richiedente, nel caso nei confronti dello stesso non vi siano cause ostative.
  7. La verifica dei requisiti dell'area avverrà anche mediante sopralluogo.

### **Articolo 3**

#### **Interventi preliminari al riconoscimento delle colonie feline**

1. Preliminarmente alla richiesta di riconoscimento, l'aspirante affidatario dovrà effettuare un censimento quanto più possibile preciso della popolazione felina presente nella colonia di fatto. Tale dato dovrà essere indicato obbligatoriamente nella domanda di riconoscimento, avendo cura di precisare il numero dei gatti abitualmente presenti, quelli che saltuariamente la frequentano, nonché quanti gatti risultino essere già sterilizzati.

### **Articolo 4**

#### **Interventi successivi al riconoscimento delle colonie feline**

1. Una volta formalizzato il riconoscimento, l'affidatario dovrà provvedere alla materiale gestione preoccupandosi di effettuare almeno i seguenti interventi:
  - a) Apertura e aggiornamento del registro dei gatti censiti presenti nella colonia, utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione.
  - b) Pulizia dell'area
  - c) Cattura trasporto e sterilizzazione di tutti i gatti presenti, precisando che:
    - I. La cattura avverrà a cura dei gestori della colonia.
    - II. Il trasporto potrà avvenire a cura dei gestori della colonia.
    - III. La sterilizzazione potrà avvenire a cura del competente servizio veterinario dell'ATS, senza che i gestori debbano sostenere il costo dell'intervento, per il tramite di veterinario di propria fiducia, sostenendone i costi.
  - d) Reimmissione dei gatti sterilizzati
  - e) Realizzazione dei ripari in numero sufficiente ad ospitare i gatti censiti e rispettando il progetto tipo approvato dall'Amministrazione comunale.
  - f) È facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere direttamente alla realizzazione dei ripari.
  - g) Fornitura di ciotole come specificato al successivo art. 5, comma 3
  - h) Somministrazione di cibo e acqua come specificato al successivo art. 13
  - i) Cura del decoro e della pulizia della colonia
  - j) Cura della salute dei gatti presenti in colonia
  - k) Smaltimento degli animali deceduti
2. L'affidatario dovrà inoltre rispettare le regole di gestione precisate nel presente documento e dare comunicazione all'Amministrazione comunale almeno di quanto segue:
  - a) Numero delle presenze stabili nella colonia
  - b) Informazioni circa le avvenute sterilizzazioni
  - c) Informazioni ritenute rilevanti o comunque valutate come opportune da comunicare

3. Il riconoscimento della colonia felina comporta l'iscrizione nell'apposito elenco comunale e contestualmente l'iscrizione nella *Banca Dati Regionale degli animali d'affezione*. A tali adempimenti provvederà l'Amministrazione comunale.
4. Una volta completato l'iter, solo per le colonie ospitate su area comunale o comunque pubblica, l'Amministrazione provvederà anche a realizzare e far installare un cartello all'ingresso della colonia o in punto di facile individuazione, al fine di segnalare la presenza, individuarla inequivocabilmente con un nome e portare a conoscenza degli eventuali visitatori le regole essenziali di visita e gestione, nonché le conseguenze per chi commette illeciti e/o reati nei confronti degli animali.

## **Allestimento, cura e modalità di accesso**

### **Articolo 5**

#### **Allestimento della colonia felina**

-  Per allestimento di una colonia felina deve intendersi l'adeguamento della stessa alle prescrizioni del presente documento, ed in particolare a quanto gli articoli 3 e 4 prevedono a carico degli affidatari e del Comune di Iglesias.
-  Quando possibile l'Amministrazione renderà disponibile all'interno della colonia un punto acqua con eventuale scarico fognario e, se le condizioni della colonia lo consentiranno, anche arredi urbani quali panchine a disposizione dei visitatori.
-  Le ciotole per la somministrazione di cibo e acqua dovranno essere pesanti o appesantite o comunque non essere asportabili facilmente dagli stessi gatti e dal vento, in modo da prevenirne la dispersione nella colonia e/o al di fuori della stessa.
-  È intento dell'Amministrazione fare in modo che le colonie feline diventino anche un motivo di attrazione turistica.
-  Nella realizzazione dei ripari sono ammesse piccole personalizzazioni che non stravolgano l'aspetto d'insieme.
-  I ripari devono essere realizzati in quantità sufficiente alle esigenze della colonia, senza eccedere.
-  Agli affidatari è consentito installare contenitori nei quali raccogliere le donazioni di cibo confezionato per sostenere l'attività della colonia.

### **Articolo 6**

#### **Manutenzione e cura della colonia**

1. Agli affidatari delle colonie è fatto obbligo di curare la pulizia ed il decoro delle stesse e garantire la manutenzione dell'eventuale recinzione, dei ripari e di tutte le altre attrezzature presenti, prescindendo dalla materiale proprietà delle stesse.
2. Gli affidatari hanno l'obbligo del conferimento dei rifiuti in maniera differenziata, utilizzando il sistema di raccolta domestica abitualmente utilizzata per la propria abitazione dai volontari affidatari.
3. I ripari dovranno essere sempre curati.

### **Articolo 7**

#### **Accesso alle colonie feline**

1. Ai fini dell'alimentazione dei gatti, della loro cura e per la pulizia ed il decoro della colonia felina, è consentito l'accesso alle colonie feline riconosciute, recintate o meno, ai soli gattari autorizzati dal Comune di Iglesias e iscritti nell'apposito registro comunale.

2. Nel caso in cui la colonia sia stata formalmente affidata a uno o più gattari autorizzati o ad una Associazione, l'accesso per le finalità di cui al precedente comma 1) è consentito solo agli affidatari.
3. Se affidatario di una colonia felina è un'Associazione, tutti gli associati che se ne prendono cura stabilmente devono essere regolarmente iscritti nel registro comunale dei gattari, come precisato all'art. 11, comma 5.
4. È fatto obbligo all'Associazione comunicare all'Amministrazione comunale i nominativi delle persone preposte alla cura delle colonie in affidamento.
5. Per far fronte ad esigenze del tutto eccezionali e urgenti, le Associazioni affidatarie possono avvalersi anche di collaboratori saltuari non iscritti nel registro dei gattari.
6. La responsabilità del rispetto del presente documento permane in capo all'Associazione che ha autorizzato l'accesso.
7. Ai fini della semplice visita della colonia, se questa è ospitata in area pubblica o in area privata aperta al pubblico, l'accesso è consentito anche ai normali cittadini non riconosciuti come gattari, i quali possono intrattenersi con i gatti ed interagire con loro.
8. Resta inteso che ad essi è inibita qualsiasi altra attività, inclusa la somministrazione di cibo. Nell'eventualità in cui i visitatori dovessero riscontrare condizioni di salute precarie di uno dei gatti ospiti della colonia, sono tenuti a darne immediata informazione agli affidatari, i quali renderanno disponibile un recapito telefonico e/o una e-mail costantemente accessibile da cellulare alla quale comunicare il fatto.
9. Nel caso di colonie feline riconosciute, recintate ed affidate, l'accesso a terzi non è consentito se non in presenza degli affidatari, i quali valutano in autonomia ed oggettivamente l'opportunità o meno della visita.
10. La visita non può essere inibita senza valide ragioni che, comunque, devono essere comunicate al visitatore.

## **Articolo 8**

### **Organizzazione di eventi all'interno della colonia**

1. Agli affidatari della colonia è consentito organizzare al suo interno visite ed eventi privati e pubblici, con particolare riferimento a quelli che hanno quale lo scopo la sensibilizzazione della popolazione, le adozioni e eventualmente la raccolta di contributi in cibo o denaro da destinarsi al sostentamento della colonia e dell'attività svolta dagli affidatari.
2. Dell'organizzazione degli eventi deve esserne data preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale, la quale avrà facoltà di inserirla nella sezione del sito istituzionale del Comune di Iglesias dedicata al randagismo e alle colonie feline, nonché di divulgarla mediante i social a sua disposizione e di richiederne diffusione sui media per il tramite dell'Ufficio stampa.
3. Fermo restando che per l'organizzazione degli eventi non è necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, questa potrà comunque vietarne lo svolgimento nel caso dovessero ravvisarsi valide ragioni.

## **Articolo 9**

### **Introduzione di ulteriori gatti nella colonia**

1. In linea di principio è vietato introdurre in colonia ulteriori gatti oltre quelli già censiti o che liberamente accedono ad essa, pur non permanendo stabilmente nella stessa.
2. L'introduzione può avvenire in casi particolari valutati direttamente dagli affidatari della colonia, tra i quali rientrano l'inserimento di gatti in fase di recupero a seguito di investimento o malattia e di gatti svezzati e in attesa di adozione.
3. Se la permanenza dell'animale supera i 60 giorni, si deve provvedere alla sua sterilizzazione.

4. Dell'introduzione deve esserne data comunicazione all'Amministrazione comunale entro le 48 ore successive e gli affidatari della colonia dovranno provvedere tempestivamente ad aggiornare il registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera a.

## **REGOLE DEI GATTARI**

### **Iter per il riconoscimento dello status di "gattaro"**

#### **Articolo 10**

##### **Riferimenti normativi**

1. Tutti coloro che intendono prendersi cura del benessere dei gatti randagi, possono farlo a condizione che rispettino le vigenti norme comunali, regionali e nazionali. In particolare si fa riferimento a:
  - a) Presente documento, con il quale si regolano le colonie feline e l'attività dei gattari
  - b) Circolare 14 maggio 2001n. 5 "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*"
  - c) Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, *Norme per la protezione degli animali e istituzione anagrafe canina*
  - d) *Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione* in attuazione delle direttive di cui alla L.R. 21/1994, documento approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.4.2010
  - e) Legge 14 agosto 1991, n. 281 *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.*

#### **Articolo 11**

##### **Riconoscimento dello status di "gattaro"**

1. Le persone che intendono occuparsi del benessere dei gatti randagi hanno l'obbligo di farsi riconoscere come tali dall'Amministrazione comunale, richiedendo l'iscrizione nell'apposito registro pubblico compilando il modulo predisposto dal Settore Sviluppo Sostenibile.
2. Il modulo compilato in ogni sua parte può essere depositato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias a mani oppure mediante invio con Raccomandata A/R o ancora mediante PEC trasmessa da altra PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.iglesias.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.iglesias.ca.it).
3. Al termine della procedura per il riconoscimento dello status di "gattaro", il Settore procederà all'iscrizione nel registro pubblico e rilascerà apposito tesserino.
4. L'iscrizione viene revocata in caso di accertata violazione delle norme vigenti.
5. Nel caso di Associazioni che si occupano della tutela dei gatti, e che intendono curarne il benessere anche gestendo una o più colonie feline, ciascuno degli associati che materialmente sarà impegnato nella gestione dovrà essere iscritto nel registro pubblico dei gattari.
6. L'iscrizione può avvenire su domanda dei singoli o con domanda collettiva presentata direttamente dal responsabile dell'Associazione, il quale dovrà comunque consegnare la modulistica completa di ciascuno.

#### **Articolo 12**

##### **Cause ostative al riconoscimento dello status di "gattaro"**

1. Non possono essere iscritte nel registro pubblico dei "gattari" tutti coloro che abbiano subito condanne in via definitiva per maltrattamento degli animali.
2. L'iscrizione nel registro comunale è consentito alle persone residenti o anche solo domiciliate nel Comune di Iglesias.

## **Codice di comportamento del "gattaro"**

### **Articolo 13**

#### **Somministrazione di cibo e acqua**

1. I gattari autorizzati e affidatari di una colonia, nonché le associazioni affidatarie di una colonia, sono liberi di organizzare, nel rispetto delle esigenze dei gatti presenti, la somministrazione del cibo e dell'acqua.
2. Il cibo e l'acqua devono essere resi disponibili in ciotole aventi le caratteristiche del precedente art. 5, comma 3, avendo cura di porli, per quanto possibile, al riparo dal sole e dalla pioggia ed essere in numero mai eccedente le reali esigenze della colonia.
3. Gli affidatari hanno l'obbligo di mantenere puliti i contenitori e di sostituirli ogniqualvolta si dovesse rendere necessario, provvedendo al corretto smaltimento degli stessi.
4. Nel caso in cui la colonia felina sia insediata in area non recintata, i gatti devono nutrirsi solo alla presenza degli affidatari della colonia, evitando in ogni modo di lasciare cibo a disposizione che potrebbe fungere da attrattore per altri animali.

### **Articolo 14**

#### **Introduzione di individui nelle colonie feline**

1. È fatto divieto a chiunque di introdurre nella colonia nuovi ospiti senza previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Per le modalità d'ingresso di nuovi ospiti si rinvia al regolamento di gestione delle colonie feline.

### **Articolo 15**

#### **Cura dei gatti della colonia**

1. È fatto obbligo agli affidatari della colonia garantire il benessere degli ospiti anche dal punto di vista sanitario.
2. Tutti i gatti presenti in colonia dovranno essere sterilizzati e facilmente identificabili come tali anche da parte di terzi. La sterilizzazione, quando possibile, sarà effettuata gratuitamente dal servizio veterinario dell'ATS Sardegna.
3. La cattura e la consegna dei gatti da sterilizzare è onere degli affidatari della colonia.

## **Cancellazione dal registro dei "gattari"**

### **Articolo 16**

#### **Mancato rispetto delle norme del presente regolamento**

1. Il mancato rispetto delle norme, accertato dall'Amministrazione, a seconda della gravità potrà comportare anche la cancellazione dal registro dei "gattari", con conseguente divieto a svolgere le attività di cura della colonia.
2. I formali richiami e la cancellazione avverranno con provvedimento motivato del Dirigente competente.